

2) Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 1984/83 vieta una durata indeterminata o superiore a dieci anni per gli accordi verticali di esclusiva di stazioni di rifornimento, con l'eccezione di cui all'art. 12, n. 2, per cui «se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre quest'ultima società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima ad acquistare tutti i carburanti e combustibili esclusivamente presso la società petrolifera in parola.

3) Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 2790/99, all'art. 5, dispone che il «limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre tale società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima all'acquistare esclusivo presso la società petrolifera di tutti i carburanti e combustibili.

4) Se, laddove l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, all'ottavo 'considerando' indica che «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i [propri] clienti, non possono essere [esentate ai sensi del presente] regolamento», ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.

5) Se, allorché l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di

vendita, ed il regolamento (CEE) 22 novembre 1999, n. 2790 include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l'imposizione di un prezzo di rivendita, ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario, saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(²) Regolamento (CE) 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 21 novembre 2007 — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA

(Causa C-509/07)

(2008/C 37/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Scarpelli

Convenuta: NEOS Banca SpA

Questione pregiudiziale

«se l'articolo 11, comma 2, della direttiva 87/102/CEE (¹) debba essere interpretato nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore — in caso di inadempimento del fornitore — anche quando tale diritto sia: a) solo quello di risoluzione del contratto di finanziamento, oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore».

(¹) GU L 42, p. 48.